

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

**Ordinanza n. 12/2018/ORD/RCS depositata in data 19/12/2018**

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, avverso l'ordinanza n. 128/2018, depositata in data 17.9.2018, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, nell'ambito del giudizio n. 75614, la sospensione del giudizio contabile di responsabilità, ex art. 106, comma 1, c.g.c., per pregiudizialità penale.

**RICORRENTE:**

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio.

**PM:** Procura Generale.

**RESISTENTI:**

D.G., persona fisica;

D.F., persona fisica.

**QUESTIONE RISOLTA:** annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che tra il giudizio penale ed il giudizio contabile non può prospettarsi alcun elemento costitutivo o impeditivo, modificativo o estintivo, della causa pregiudicata, non ricorrendo la c.d. pregiudizialità tecnica.

**Conformi:** *cfr. ex multis* **SS.RR.** ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. n. 3/2018; ord. n. 4/2018; ord. n. 5/2018; ord. n. 6/2018; ord. n. 8/2018; ord. n. 9/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ.**, Sez. Lav. n. 2048/2003; **Cass.**, SS.UU., sent. n. 21291/2005; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 6510/2016; **Cass. civ.**, Sez. VI, ord. n. 20491/2018.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite ribadiscono che <<la sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti può essere disposta...al concomitante ricorrere di due presupposti>>, essendo <<in primo luogo...necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica)...in secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato>>.

Di conseguenza, <<atteso che [nel caso di specie] la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile>>, il Collegio giudicante dispone, altresì, che <<la circostanza che il materiale probatorio formato in tale procedimento sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti>>, tant'è vero che <<l'asserita pregiudizialità trova un ostacolo insormontabile nella possibile dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione che può anche non contenere alcun accertamento in punto di fatto e conseguentemente non può avere alcuna efficacia di giudicato>>.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite sono tornate a ribadire, con la presente decisione, il principio secondo cui la sospensione necessaria del processo contabile, ex art. 106, comma 1, c.g.c., può aver luogo laddove sussistano inderogabili presupposti giuridici, che caratterizzano la figura della c.d. pregiudizialità tecnica.

In particolare, il Supremo Consesso contabile ha evidenziato come il rapporto di pregiudizialità tecnica, intercorrente tra la causa *pregiudicanda* e quella pregiudicata, si configura solo in presenza di un legame di dipendenza tra gli specifici elementi di fatto, oggetto dei due distinti giudizi, unitamente all'accertamento con efficacia di giudicato delle questioni pregiudicanti.

Oltre a ciò, il giudice contabile ha anche specificato che l'ordinanza di sospensione necessaria del processo contabile deve contenere una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza di tali requisiti, non essendo dirimente, sotto altro angolo prospettico, la circostanza che il P.M. contabile possa acquisire e vagliare in modo autonomo le prove raccolte nel concomitante giudizio penale, qualora le stesse presentino contenuti propri.